COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 17/2015

Estratto del processo verbale della seduta n. 5 del 13 luglio 2015

Oggetto: Definizione della controversia [redacted] / Vodafone Omnitel Bv

Presiede il Presidente	Giovanni Marzini
Sono presenti:	
il Vice Presidente	Alessandro Tesini
il componente	Paolo Santin
Verbalizza	Gabriella Di Blas

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

Corecom
corecom@regione.fvg.it
corecom@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3889
fax + 39 040 377 3890
I - 34133 Trieste, piazza Oberdan 6

IL COMITATO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 10 luglio 2009 a Otranto, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA la Delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com. in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza di [redacted], presentata in data 15/09/2014 prot. 0006896/A dd. 24/09/2014 nei confronti di Vodafone Omnitel BV (di seguito, per brevità, "Vodafone");

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione di Parte Istante

L'Istante, titolare dell'utenza telefonica [redacted] – codice cliente [redacted] - dichiarava di aver acquistato in data 14/02/2013 un cellulare Smarthphone - Samsung Galaxy S3 LTE con codice IMEI 353575058034863 dal Rivenditore Planetgameonline Srl (oggi PGO Group Srl di Francesco Ateniese con sede legale in Milano, Piazza 4 novembre), il suddetto telefono smetteva di funzionare 10 mesi dopo l'acquisto; a seguito di verifica tecnica emergeva che, in

Corecom
corecom@regione.fvg.it
corecom@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3889
fax + 39 040 377 3890
I - 34133 Trieste, piazza Oberdan 6

data 28/11/2013, Vodafone aveva eseguito il blocco del codice IMEI sull'apparecchio telefonico de quo; l'utente pertanto inviava a mezzo Codacons un sollecito a Vodafone al fine di ottenere lo sblocco del dispositivo senza però conseguire alcun risultato (cfr. missiva di Vodafone dd. 13/03/2014 di cui al fascicolo in atti). Parte Istante, considerando la condotta di Vodafone del tutto illegittima ed ingiustificata, chiedeva a codesto Co.Re.Com. lo sblocco immediato dell'apparecchio telefonico nonché un indennizzo pari ad €. 800,00 per il disservizio occorso.

2. La posizione dell'Operatore

L'Operatore Vodafone Omnitel BV in primo grado, in sede di udienza di conciliazione dd. 06/06/2014 significava, tramite nota allegata a verbale, che la riattivazione dell'IMEI [redacted] non fosse effettuabile poiché il blocco del terminale in possesso di [redacted] afferiva a vicende estranee al rapporto contrattuale n. 1858170 in essere tra le parti; Vodafone consigliava quindi di rivolgersi al rivenditore presso cui il bene era stato acquistato (cfr. verbale dd. 16/06/2014 n. VB/3805/14).

In secondo grado, il Gestore riteneva di non costituirsi e non presenziava alla relativa udienza di discussione dd. 14/05/2015, in tale sede l'Utente insisteva per l'accoglimento delle richieste di cui all'Istanza in atti (cfr. verbale dd. 14/05/2015 prot. 0006316/P).

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla Parte Istante non possono essere accolte come di seguito precisato.
Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento AGCOM: " *sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finale ed operatori, inerente al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi* ".
Nella fattispecie in esame, la contestazione di Parte Istante ha per oggetto il blocco del codice IMEI del telefono cellulare da parte di Vodafone; da quanto evinto in fase istruttoria, il blocco suddetto sarebbe vicenda totalmente estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra [redacted] e Vodafone stessa; invero il blocco del dispositivo telefonico de quo, seppur effettuato dal Gestore convenuto, sarebbe legato a vicende contrattuali intercorrenti tra Vodafone medesima e Terzi Soggetti già in precedenza proprietari del suddetto apparecchio, acquistato successivamente da [redacted] presso un rivenditore online (cfr. documenti in atti).
Appare dunque evidente come la materia del contendere esuli dalle competenze del Co.Re.Com. rientrando invero nella competenza dell'Autorità Giudiziaria poiché inerente ad un rapporto giuridico sorto da una compravendita tra l'odierno Istante [redacted] ed un Terzo soggetto, venditore del bene oggetto della presente controversia;
Pertanto, le richieste di Parte Istante non possono essere accolte.
Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo disporne la compensazione tra le parti ai sensi del Regolamento in materia.

Alla luce di quanto esposto sopra, il Co.Re.Com. FVG

Corecom
corecom@regione.fvg.it
corecom@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3889
fax + 39 040 377 3890
I - 34133 Trieste, piazza Oberdan 6

DELIBERA

1. Il rigetto in toto dell'istanza di [redacted] per i motivi di cui in narrativa;
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'Utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Direttore
Gabriella DI BLASI

Il Presidente
Giovanni MARZINI

Corecom
corecom@regione.fvg.it
corecom@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 3889
fax + 39 040 377 3890
I - 34133 Trieste, piazza Oberdan 6